

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oo

ESTRAITTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24 OTT. 2003

ADDI' 24 OTT. 2003 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
UCCELLO	Andrea	Assessore.	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMBELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
DIONISI	Armando	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: FORMISANO-GARGANO-IANNARILLI -

DELIBERAZIONE N. - 1046 -

OGGETTO: recepimento accordi relativi alla "Regolamentazione per la risoluzione consensuale dei dirigenti regionali" e alla "Determinazione della retribuzione di posizione ai dirigenti regionali"



Oggetto: recepimento accordi relativi alla "Regolamentazione per la risoluzione consensuale dei dirigenti regionali" e alla "Determinazione della retribuzione di posizione ai dirigenti regionali"

Su proposta dell'Assessore al Personale, Demanio, Patrimonio e Informatica;

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA La legge regionale 18 febbraio 2002 n.6 e successive modificazioni concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n.1 di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale;

VISTA la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n.3 del 29 gennaio 2003 con la quale è stato approvato il regolamento di organizzazione del Consiglio Regionale;

VISTO l'art. 48, 1° comma, della legge regionale 11 settembre 2003 n.29, che ha previsto la possibilità per l'Amministrazione, al fine di incentivare l'esodo del personale con qualifica dirigenziale, di riaprire i termini per la presentazione delle domande di risoluzione consensuale ai sensi dell'art.17 CCNL 1998/2001, secondo le modalità dell'accordo di concertazione approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2002 n.1129;

RICHIAMATO l'art.26 della legge regionale 6 febbraio 2003 n.2 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di personale di qualifica dirigenziale";

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n.64 del 31 gennaio 2003 avente ad oggetto "Recepimento accordo per la determinazione provvisoria della retribuzione di posizione ai dirigenti delle strutture di Area della Giunta Regionale"

VISTO il verbale dell'incontro in sede di delegazione trattante del 16 ottobre 2003 nel quale le parti hanno approvato: il "Regolamento per la risoluzione consensuale dei dirigenti regionali" e l'accordo per la "Determinazione della retribuzione di posizione ai dirigenti regionali"

All'unanimità



DELIBERA

di recepire il verbale dell'incontro della delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale del 16 ottobre 2003 e i due sottoelencati accordi che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- "Regolamento per la risoluzione consensuale dei dirigenti regionali"
- "Determinazione della retribuzione di posizione ai dirigenti regionali";

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della presente deliberazione nella parte relativa al "Regolamento per la risoluzione consensuale dei dirigenti regionali".

Il Dirigente della struttura competente per il trattamento economico della Direzione "Organizzazione e Personale" è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

27 OTT. 2003



DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti, sin d'ora, concordano che al termine delle operazioni di risoluzione consensuale si rivedranno per riesaminare la situazione relativa alle eventuali carenze e/o vacanze rispetto al presente accordo, al fine di rivisitare lo stesso, definendo le procedure di copertura delle medesime, valorizzando le professionalità esistenti.

Roma, il 16 ottobre 2003

CISL

UIL

CSA

CIDA



ALLEG. alla DELIB. N. 1046

DEL 24 OTT. 2003



N. 17 pagine
Per copie conforme
attestante




REGIONE LAZIO

REGOLAMENTAZIONE PER LA RISOLUZIONE
CONSENSUALE DEI DIRIGENTI REGIONALI

ANNO 2003

DA SIDA REGIONE LAZIO
SIDA COMITATO NOSTRO VERBALE ACCIANTATE
H. H.

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the page. The signatures are stylized and vary in length and complexity, including a large, sweeping signature on the left and several smaller, more compact ones on the right.

Premessa

Considerato che:

- Articolo 48, comma 1, della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29, ha previsto la possibilità per l'amministrazione, al fine di incentivare l'esodo di personale con qualifica dirigenziale, di riaprire i termini per la presentazione delle domande di risoluzione consensuale ai sensi dell'articolo 17 del CCNL 1998/2001, secondo le modalità dell'accordo di concertazione approvato con deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2002 n. 1129;
- con determinazioni del direttore della direzione regionale Organizzazione e personale nn. A0874 e A0875 del 26 maggio 2003 si è provveduto rispettivamente alla "Ricognizione del ruolo unico del personale dirigenziale della Giunta regionale alla data dell'1.10.2002" ed allo "Aggiornamento del ruolo unico del personale dirigenziale della Giunta regionale alla data del 30.04.2003", con l'approvazione degli elenchi dei dirigenti di 1° fascia, Di 2° fascia e di quelli in ruolo soprannumerario;
- l'art. 6 della disciplina contenuta nell'accordo di concertazione approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 480 del 3 aprile 2001, avente ad oggetto "Recepimento dell'accordo di concertazione sulla Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti, di cui all'art.17 del CCNL Area Dirigenza del comparto Regioni-Autonomie Locali del 23/12/1999", prevedeva la facoltà per l'Amministrazione "di valutare la possibilità di estendere, anche successivamente nel tempo, fermo restando il rispetto dei limiti di cui all'art. 17 del citato CCNL, l'applicazione dell'istituto di cui trattasi in funzione di esigenze organizzative che dovessero manifestarsi a seguito dei provvedimenti relativi alla concorsualità interna, all'applicazione dell'art. 22, comma 8, della legge regionale n. 25 del 1996 e dei processi di revisione organizzativa in corso".

Tutto ciò premesso

Ritenuto di avvalersi della facoltà sopra richiamata in quanto si rende necessario dotare la Regione Lazio di un organico della dirigenza funzionale ai compiti che la Costituzione assegna alle regioni e quindi di adottare un percorso che porti alla coincidenza tra situazione dell'organico ottimale e dirigenti in servizio.

Si concorda quanto segue:

Art. 1

Criteri generali per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti regionali ai sensi dell'art. 17 del C.C.N.L. dell'Area dirigenti del comparto Regioni - Autonomie locali e dell'articolo 48 della legge regionale n. 29 del 2003

1. L'Amministrazione si impegna ad utilizzare lo strumento della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti regionali, ai sensi dell'art. 17 del C.C.N.L. dell'Area dirigenti del comparto Regioni - Autonomie locali del 23.12.1999 e dell'articolo 48 della legge regionale n. 29 del 2003, con erogazione di un'indennità supplementare.
2. A tal fine l'amministrazione assicura una diminuzione della spesa gravante sul bilancio regionale mediante una corrispondente riduzione dei posti di organico della qualifica dirigenziale a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, secondo quanto disposto

01/10/03

dal citato art. 17 del CCNL del 23.12.1999, con eccezione dei dirigenti in soprannumero, ancorché titolari di una posizione dirigenziale individuale ai sensi del comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale n. 29 del 2003, per i quali l'economia di spesa è conseguente alla già avvenuta riduzione della pianta organica ed alla cessazione del rapporto di lavoro senza possibilità di sostituzione.

Art 2

Criteri per la determinazione e l'erogazione dell'indennità supplementare

1. La richiesta di risoluzione consensuale e la conseguente corresponsione dell'indennità supplementare è limitata ai dirigenti regionali con contratto di lavoro a tempo indeterminato ricompresi tra il 55° anno e il 65° anno di età. I dirigenti regionali in aspettativa o comandati presso altre amministrazioni, per usufruire della risoluzione di cui all'art. 17 del CCNL, debbono cessare dall'aspettativa o rientrare dal comando e riassumere servizio presso la Regione Lazio prima della presentazione della domanda di risoluzione consensuale.
2. La domanda di risoluzione consensuale, da presentare sulla base dell'avviso, è irrevocabile, fatti salvi i casi previsti dal presente accordo, e deve contenere l'indicazione della data di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. L'amministrazione non entra nel merito della situazione previdenziale del dirigente e quindi la responsabilità degli effetti pensionistici conseguenti alla risoluzione consensuale è esclusivamente del richiedente.
4. Il dirigente può richiedere la revoca della domanda di risoluzione nel solo caso in cui, a livello nazionale, intervengano, successivamente alla presentazione della domanda di risoluzione consensuale, modifiche della normativa in materia previdenziale, tali da incidere negativamente sull'entità del trattamento pensionistico individuale; comunque la revoca della domanda comporta l'irricevibilità di ulteriori domande presentate dall'interessato agli stessi fini.
5. In nessun caso la revoca della domanda di risoluzione è consentita dopo la cessazione dal servizio del dirigente.
6. Non possono presentare domanda di risoluzione consensuale i dirigenti rimasti in servizio oltre il 65° anno di età ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992 e della legge regionale n. 28 del 1992.
7. L'indennità supplementare viene commisurata all'età anagrafica ed è parametrata in modo da incentivare maggiormente coloro che sono più distanti dal 65° anno di età. L'ammontare dell'indennità è definita nella tabella allegato A.
8. L'indennità è determinata con riferimento ai requisiti posseduti all'atto della cessazione effettiva dal servizio.
9. L'indennità supplementare sarà calcolata sulla base della retribuzione mensile lorda costituita da dal nuovo stipendio tabellare annuo, come definito al comma 3 dell'art. 1 del CCNL della dirigenza del Comparto Regioni - Autonomie locali, relativo al biennio economico 2000-2001 **2002-2003**, oltre la retribuzione individuale d'anzianità in godimento e la retribuzione di posizione. Il valore della retribuzione mensile è quello previsto dal contratto vigente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. L'indennità di posizione, per coloro ai quali non risultano conferiti incarichi di posizione dirigenziale, anche individuali, previsti dall'organizzazione regionale, è quella minima stabilita dal CCNL del comparto.
10. L'indennità supplementare è corrisposta entro il primo semestre dalla data della risoluzione consensuale ovvero entro la data di corresponsione da parte dell'INPDAP dell'indennità di fine servizio per consentire l'applicazione dell'aliquota erariale prevista dall'art. 17, comma 4-bis del D.P.R. 917/86.

Art. 3

Condizioni per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

1. I requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 2 devono essere maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. Il dirigente interessato che abbia maturato o che maturerà i requisiti, deve presentare domanda di risoluzione consensuale indicando la data dell'effettiva cessazione dal servizio, che non dovrà superare quella del 31.12.2004.
3. L'amministrazione si riserva, per i dirigenti inseriti nella dotazione organica ordinaria, la facoltà di scaglionare le risoluzioni dei rapporti di lavoro di cui trattasi, in considerazione delle esigenze organizzative dell'ente, e comunque non oltre il 30.3.2005, fatta eccezione per i dirigenti per i quali l'eventuale scaglionamento potrebbe comportare un pregiudizio al trattamento pensionistico.
4. Al fine di cui sopra l'amministrazione redigerà una graduatoria dei richiedenti in funzione del termine prescelto, sulla base dell'età anagrafica, dando la priorità ai dirigenti più anziani e, a parità di età, dando precedenza a coloro che hanno maturato una maggiore anzianità contributiva, fatte salve le esigenze organizzative dell'ente.
5. L'eventuale rinvio della data di risoluzione consensuale è disposta dal Direttore del dipartimento istituzionale sentito il Direttore regionale della struttura presso cui il dirigente è assegnato, tenuto conto delle specifiche esigenze di servizio che ostano all'immediato accoglimento dell'istanza.

Art. 4

Istituti giuridici della risoluzione consensuale

1. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non comporta, per entrambe le parti contrattuali, il rispetto dei termini di preavviso.
2. I dirigenti che chiedono la risoluzione consensuale debbono fruire le ferie maturate, sia quelle relative all'anno in corso sia quelle pregresse, entro la data di cessazione del rapporto di lavoro. Le eventuali ferie residue maturate alla data di cessazione del rapporto, fatto salvo che non vengano compilate le gravi esigenze di servizio che ne hanno reso impossibile la fruizione, saranno considerate quali ferie non fruite per inerzia del dirigente interessato.
3. I dirigenti che usufruiscono della risoluzione consensuale non possono essere in nessun caso riammessi in servizio anche in presenza di posti vacanti. Le disposizioni in materia di risoluzione consensuale, art. 17 "CCNL Area dirigenza", debbono considerarsi di carattere transitorio e speciale ai sensi dell'art. 132, comma 4, del DPR n. 3 del 1957.
4. Ai dirigenti che usufruiscono della risoluzione consensuale non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione regionale per un periodo di almeno cinque anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Art. 5

Aspetti economici della risoluzione consensuale


1. Al finanziamento dell'indennità supplementare si provvederà mediante apposito stanziamento da prevedersi nel bilancio di previsione dell'esercizio di competenza.

TABELLA ALLEGATO A

PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' SUPPLEMENTARE
ART. 17 C.C.N.L. DELL'AREA DELLA DIRIGENZA
REGIONI - AUTONOMIE LOCALI 1998-2001 E ARTICOLO 48, COMMA 1, DELLA
LEGGE REGIONALE 11 SETTEMBRE 2003, N. 29

REQUISITO DELL'ETA'	INDENNITA'
DA 55 E UN GIORNO A 60 ANNI	12 MENSILTA'
DA 60 E UN GIORNO A 65 ANNI	11 MENSILTA'

Il requisito dell'età va calcolato con riferimento alla data di effettiva cessazione dal servizio e non a quella di presentazione della domanda. Qualora l'amministrazione disponga il rinvio della data di cessazione il giorno di riferimento è sempre quello indicato dall'interessato come data di cessazione.



ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
DIREZIONE REGIONALE ALLE RISORSE E SISTEMI

AVVISO

RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIRIGENTI REGIONALI

ART. 17 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA
DEL COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 1998-2001
E PER IL BIENNIO ECONOMICO 1998-1999 E ARTICOLO 48, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 11
SETTEMBRE 2003, N. 29


I dirigenti regionali con contratto di lavoro a tempo indeterminato possono presentare domanda di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 17 del Contratto collettivo nazionale dell'Area della dirigenza del comparto Regioni - Autonomie locali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 (per il seguito CCNL) e dell'articolo 48, comma 1, della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29, nonché dei corrispondenti articoli dell'Accordo di concertazione sottoscritto in data _____ tra la rappresentanza di parte pubblica e le rappresentanze sindacali dei dirigenti regionali, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti di seguito indicati:

- 1) Hanno diritto a chiedere la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro i dirigenti regionali, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, compresi in una fascia di età tra i 55 e i 65 anni, non ancora compiuti e che alla data richiesta per la cessazione del rapporto di lavoro abbiano maturato almeno un anno di servizio nella Regione Lazio o presso enti regionali. Per l'ammissibilità della domanda devono essere posseduti tutti i requisiti richiesti.
- 2) I requisiti indicati al punto precedente devono essere maturati nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione sul BUR Lazio del presente avviso e la data di risoluzione del rapporto di lavoro, che non può essere successiva al 31.12.2004.
- 3) I dirigenti regionali in aspettativa o comandati presso altre amministrazioni, per usufruire della risoluzione di cui all'art. 17 del CCNL debbono cessare dall'aspettativa o rientrare dal comando e riassumere servizio presso la Regione Lazio prima della presentazione della domanda di risoluzione consensuale.
- 4) Non possono presentare domanda di risoluzione consensuale i dirigenti rimasti in servizio oltre il 65° anno di età ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992 e della legge regionale n. 28 del 1992.
- 5) La domanda di risoluzione consensuale dovrà essere presentata in carta semplice, conformemente al modulo fac-simile allegato, alla "REGIONE LAZIO - Direzione regionale alle Risorse e sistemi", successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR Lazio e non oltre il 30 novembre 2003.
- 6) La domanda potrà essere recapitata a mano al protocollo della Direzione regionale Organizzazione e personale del Dipartimento Istituzionale, che rilascerà apposita ricevuta, e

03/10/05

spedite mediante raccomandata A.R.; in tal caso fa fede, ai fini dell'accertamento della data di spedizione, il timbro dell'ufficio postale.

- 7) La domanda, fatte salve le eccezioni previste al punto 8, è irrevocabile e deve contenere l'indicazione della data di risoluzione del rapporto di lavoro, da ricomprendersi nel periodo che intercorre dal 10° giorno successivo alla domanda e il 31 dicembre 2004, assicurando che tra la data di presentazione della domanda e la data prescelta per la risoluzione consensuale intercorrano almeno 10 giorni.
- 8) La revoca della domanda è ammessa, in deroga al principio di cui al punto 7), qualora intervengano, a livello nazionale, modifiche della normativa in materia previdenziale tali da incidere negativamente sull'entità del trattamento pensionistico individuale. In nessun caso la revoca è consentita dopo la cessazione dal servizio del dirigente.
- 9) L'amministrazione si riserva, per i dirigenti iscritti nella dotazione organica ordinaria, la facoltà di scaglionare le risoluzioni dei rapporti di lavoro di cui trattasi sino al 30 marzo 2005, in considerazione delle esigenze organizzative dell'ente, fatta eccezione per i dirigenti per i quali l'eventuale scaglionamento potrebbe comportare un pregiudizio al trattamento pensionistico, e, pertanto, le domande pervenute nei termini, saranno a tal fine ordinate in una graduatoria.
- 10) La graduatoria dei richiedenti sarà formata in funzione del termine prescelto per la risoluzione consensuale, sulla base dell'età anagrafica, dando la priorità ai dirigenti più anziani.
- 11) La graduatoria e l'importo dell'indennità da liquidare sono approvate con determinazione dirigenziale del Direttore regionale Organizzazione e personale.
- 12) L'indennità supplementare, ai sensi dell'articolo 17 del CCNL, verrà calcolata sulla base dell'età anagrafica secondo quanto riportato nell'allegata tabella A.
- 13) La retribuzione mensile lorda da prendere a riferimento per il calcolo di cui al punto precedente è costituita da: stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, maturato economico o di anzianità in godimento, retribuzione di posizione, tasso della 13ª mensilità. Il valore della retribuzione mensile è quello previsto dal contratto vigente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. L'indennità di posizione, per coloro ai quali non risultano conferiti incarichi di posizione dirigenziale, anche individuali, previsti dall'organizzazione regionale, è quella minima stabilita dal CCNL del comparto.
- 14) L'indennità supplementare sarà erogata agli aventi titolo in un'unica soluzione entro il primo semestre successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione dal servizio, ovvero entro la data di corresponsione da parte dell'INPDAP dell'indennità di fine servizio per consentire l'applicazione dell'aliquota erariale prevista dall'art. 17, comma 4-bis del D.P.R. 917/86.
- 15) Non si applica all'istituto della risoluzione consensuale di cui all'art. 17 del CCNL la disciplina del preavviso.
- 16) Sono rescisi automaticamente, con la risoluzione del rapporto di lavoro, i contratti di incarico dirigenziale del dirigente.
- 17) I dirigenti che chiedono la risoluzione consensuale debbono finire le ferie maturate, sia quelle relative all'anno in corso sia quelle pregressi, entro la data di cessazione del rapporto di lavoro.



02/10/03



- 18) I dirigenti che hanno usufruito della risoluzione consensuale, di cui al presente avviso, non possono essere in nessun caso riammessi in servizio anche in presenza di posti vacanti.
- 19) Ai dirigenti che usufruiscono della risoluzione consensuale, di cui al presente avviso, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione regionale per un periodo di almeno cinque anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
- 20) Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento all'art. 17 del CCNL dell'Area della Dirigenza del comparto Regioni-Autonomie locali e a quanto prevede in materia l'Accordo di concertazione citato in premessa.

TABELLA ALLEGATO A

PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' SUPPLEMENTARE
 ART. 17 C.C.N.L. DELL'AREA DELLA DIRIGENZA
 REGIONI - AUTONOMIE LOCALI 1998-2001

REQUISITO DELL'ETA'	INDENNITA'
DA 55 E UN GIORNO A 60 ANNI	12 MENSILITA'
DA 60 E UN GIORNO A 65 ANNI	11 MENSILITA'

Il requisito dell'età va calcolato con riferimento alla data di effettiva cessazione dal servizio e non a quella di presentazione della domanda. Qualora l'amministrazione disponga il rinvio della data di cessazione il giorno di riferimento è sempre quello indicato dall'interessato come data di cessazione.

Roma lì

IL DIRETTORE REGIONALE
 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

[Handwritten signatures and initials]

Fac-simile di domanda per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 17 del Contratto collettivo nazionale dell'Area della dirigenza del comparto Regioni - Autonomie locali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 e dell'articolo 48, comma 1, della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29.

ALLA REGIONE LAZIO
DIREZIONE REGIONALE
ORGANIZZAZIONE E
PERSONALE DEL
DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 212
00147 ROMA

Oggetto: domanda di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 17 del Contratto collettivo nazionale dell'Area della dirigenza del comparto Regioni - Autonomie locali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999.

Il/La sottoscritt... _____
nato a _____ il _____
residente in _____
codice fiscale _____ matricola _____

dirigente regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed attualmente in servizio con
INCARICO di _____

CVVERO

Preso visione di tutte le condizioni indicate nell'avviso pubblicato sul B.U.R. del Lazio del _____, nonché delle norme contenute nel CCNL citato in oggetto, dell'articolo 48, comma 1, della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29, e di quello del relativo Accordo di concertazione del _____

Essendo in possesso dei requisiti previsti nell'avviso.

02/10/03

CHEDE

La risoluzione del rapporto di lavoro con la Regione Lazio, ai sensi dell'art. 17 del CCNL citato in oggetto e dell'articolo 48, comma 1, della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29, a far data dal _____ * e la conseguente corresponsione dell'indennità supplementare prevista dall'Accordo di concertazione del _____.


A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di essere in possesso dei requisiti previsti nell'Avviso pubblicato sul BUR Lazio del _____ e di accettare tutte le condizioni ed in particolare quella relativa all'irrevocabilità della domanda, fatte salve le eccezioni consentite;
- di avere usufruito o di impegnarsi ad usufruire le ferie maturate sino alla data di cessazione dal servizio per la risoluzione consensuale e comunque di non avere nulla a pretendere per quelle eventualmente non godute.


Roma il _____

Firma _____

CIDA AREA REGIONE LAZIO FIRMA
CON 15 NOME A VERBALE ALLEGATO



N.B.
* la data prescelta deve ricadere nel periodo intercorrente dal 10 giorno successivo alla domanda e il 31 dicembre 2002, assicurando che tra la data di presentazione della domanda e la data prescelta per la risoluzione consensuale intercorrono almeno 10 giorni.



07/10/03



DELEGAZIONE TRATTANTE DEL 16 OTTOBRE 2003

NOTE A VERBALE

Le scriventi Organizzazioni sindacali, con riferimento alla procedura della risoluzione consensuale, intendono ribadire:

1. I tempi utili per la presentazione delle domande individuali devono essere sufficientemente larghi, tali da permettere ai possibili beneficiari la necessaria ponderazione di tutti gli elementi relativi alla propria posizione retributiva e previdenziale. Si ritiene che il termine del 31 dicembre 2003 garantisca tale possibilità.
2. In sede applicativa, si invita l'Amministrazione al massimo rispetto degli accordi e delle norme contrattuali in materia di assegnazione e revoca degli incarichi, al fine di tutelare le posizioni retributive più favorevoli maturate dai richiedenti.

Cgil *[Signature]*
Cisl *[Signature]*
Uil *[Signature]*

16-10-'03

Le scriventi C.O.S.S. chiedono che vengano messe a verbale della riunione della delegazione trattante del 16 ottobre 2003 le seguenti note:

1. il termine di scadenza per la presentazione della domanda di risoluzione consensuale è stato previsto per il giorno 30 novembre 2003, mentre in sede di riunione tecnica il suddetto termine era stato previsto per il 31 dicembre 2003.
2. all'articolo 2 comma 9 del regolamento per la risoluzione consensuale dei dirigenti regionali si chiede di aggiungere dopo la frase "il valore della retribuzione mensile è quello previsto dal contratto vigente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro" la seguente proposizione " ovvero quello all'atto della presentazione della domanda di risoluzione, se più favorevole". In via subordinata, per salvaguardare la posizione economica e pensionistica del personale dirigente, si chiede la sottoscrizione di uno specifico protocollo d'intesa che assicuri, da parte dell'Amministrazione regionale, il rispetto del principio di equivalenza nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali.
3. all'articolo 1 comma 2 del regolamento per la risoluzione consensuale dei dirigenti regionali viene prevista la corrispondente riduzione dei posti in organico. Al fine di salvaguardare le aspettative sia degli attuali dirigenti, ancora senza incarico, sia dei futuri vincitori del corso concorso per dirigente, si chiede la sottoscrizione di uno specifico protocollo d'intesa nel quale venga garantita la rimodulazione della pianta organica dei dirigenti in rapporto alle effettive esigenze dell'amministrazione.
4. si evidenzia che nelle premesse del regolamento per la risoluzione consensuale dei dirigenti regionali viene richiamata la deliberazione di G.R. 1129 del 2-8-02, mentre non viene fatta menzione della successiva deliberazione 1301 del 27-9-02, rettificativa della precedente, nella quale al punto 4 si stabilisce "sono esclusi dall'applicazione della risoluzione consensuale i direttori regionali e delle strutture equiparate"

16/10/03

CIDA GIBR REGIONE LIGURIA

Handwritten signature

Handwritten signature

ACCORDO DI CONCERTAZIONE N. DEL

PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIRIGENTI REGIONALI

Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

Visto il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale;

Vista la deliberazione dell'ufficio di Presidenza del consiglio regionale n. 3 del 29 gennaio 2003 con la quale è stato approvato il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale;

Visto l'articolo 48 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29, avente ad oggetto "Misure di contenimento della spesa pubblica regionale in materia dirigenziale";

Richiamato l'articolo 26 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di personale di qualifica dirigenziale";


Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 64 del 31 gennaio 2003, avente ad oggetto "Recepimento accordo per la determinazione provvisoria della retribuzione di posizione ai dirigenti delle strutture di area della Giunta regionale";

Ritenuto di provvedere ad una diversificazione della retribuzione di posizione dei dirigenti anche in relazione alle disposizioni di cui al citato articolo 48 della legge regionale n. 29 del 2003;

Le parti
Concordano:



- 1) la retribuzione di posizione per i dirigenti ai quali è attribuito un incarico di direzione di una struttura di area, di una struttura strumentale o caratteristica dipartimentale della Giunta regionale, di un ufficio o di una struttura dotata di particolare autonomia di cui all'articolo 15, lettere c) ed e), del regolamento del Consiglio regionale, è stabilita in € 35.000 annue;
- 2) la retribuzione di posizione per i dirigenti ai quali è attribuita una posizione dirigenziale individuale a livello di direzione dipartimentale o regionale con compiti ispettivi, di consulenza, anche a supporto dei dirigenti di area e con possibilità di esercitare funzioni vicarie, di direzione di programmi e progetti, e di assistenza a favore dei comuni con meno di 10.000 abitanti, ai sensi degli



- articoli 29 e 30 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, e successive modificazioni, è stabilita in €. 20.000;
- 3) la retribuzione di posizione per i dirigenti ai quali è attribuita una posizione dirigenziale individuale con compiti di studio o ricerca, anche correlati alle funzioni delle strutture di area, è stabilita in €. 10.000;
 - 4) ai destinatari dell'articolo 48, comma 2, della legge regionale n. 29 del 2003, che non sono destinatari di una delle posizioni dirigenziali di cui ai precedenti commi, viene attribuita la posizione dirigenziale individuale da €. 10.000;
 - 5) ai dirigenti ai quali non sia stata conferita una delle posizioni precedenti sarà attribuita una posizione dirigenziale individuale di studio con una retribuzione di posizione di €. 10.000;
 - 6) i direttori dipartimentali, regionali e il segretario generale della Giunta regionale possono istituire ai sensi del punto 2 del presente accordo, complessivamente sino ad un massimo di 70 posizioni dirigenziali individuali da €. 20.000, con compiti di responsabilità di progetti interdipartimentali, con particolare riferimento all'assistenza agli enti locali ed alle problematiche connesse al trasferimento di funzioni dallo Stato alla regione e da questa agli enti locali;
 - 7) il Consiglio regionale provvede ad attribuire ai dirigenti in servizio un numero di posizioni individuali da €. 20.000 sino ad un massimo di 10 e per la restante parte assegna posizioni individuali da €. 10.000;
 - 8) i dirigenti che hanno una retribuzione di posizione individuale da €. 20.000 e che operano alle dirette dipendenze dei direttori dipartimentali e regionali, con compiti di verifica amministrativa e contabile degli atti, hanno un obbligo di referto scritto allo stesso direttore in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; coloro cui è affidato un programma o progetto finalizzato debbono raggiungere gli obiettivi nei tempi e nei modi stabiliti all'atto dell'incarico;
 - 9) la definizione esatta del numero complessivo delle posizioni dirigenziali individuali spettanti a ciascuna struttura sarà definita con atto del direttore regionale "Organizzazione e personale", su direttiva del direttore del dipartimento istituzionale, sulla base delle disponibilità economiche del fondo;
 - 10) le posizioni dirigenziali individuali sono istituite con atto di organizzazione;
 - 11) le indennità di cui sopra decorrono dalla data dell'atto formale di conferimento dell'incarico;
 - 12) il conferimento dell'incarico, ai sensi del citato articolo 48 della legge regionale n. 29 del 2003, sarà disposto con atto di organizzazione del direttore del dipartimento competente, su proposta del direttore regionale, o del Segretario generale con cui collaborano, acquisito il curriculum del dirigente ritenuto più idoneo per l'incarico. Per gli incarichi di diretta competenza del direttore di dipartimento provvede direttamente quest'ultimo.

Le parti concordano altresì di verificare entro il mese di giugno 2004 l'attuazione del presente accordo e di definire eventuali criteri per singole tipologie di strutture ai fini della differenziazione della retribuzione di posizione e di risultato.

L'esecutività del presente accordo è subordinata all'approvazione dello stesso da parte della Giunta regionale.

INDENNITA' AREE DIRIGENZIALI

IMPORTO INDENNITA'		GR	GR	TOT
EURO 35.000	AREE	168	25	
	ATP GEN. CIVILE AGRICOLTURA	15		
	POS. STRUMENTALI CARATT. DIR. DIP	26		
	AVVOCATI CASSAZIONISTI	3		
	TOT			237
EURO 20.000	POSIZIONI INDIVIDUALI DIR. DIPARTIM.	44		
	POSIZIONI INDIVIDUALI SEGR. GEN.	5		
	POSIZIONI INDIVIDUALI CONS. REG.		10	
	POSIZIONI INDIVIDUALI DIRETTORI REGIONALI	21		
	TOT			80
EURO 10.000				
	POSIZIONI DI STUDIO E PROGETTO SPECIFICO		RESTANTI	

The bottom half of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there are several smaller initials, including a prominent 'M' and a 'P'. On the right side, there are more signatures, including one that appears to be 'L' and another that looks like 'CA'.

DI CHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti, sin d'ora, concordano che al termine delle operazioni di risoluzione consensuale si rivedranno per riesaminare la situazione relativa alle eventuali carenze e/o vacanze rispetto al presente accordo, al fine di rivisitare lo stesso, definendo le procedure di copertura delle medesime, valorizzando le professionalità esistenti.


Roma, li 16 ottobre 2003

CISL

UIL

CSA

CIDA



ALCHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti, sin d'ora, concordano che al termine delle operazioni di risoluzione consensuale si rivedranno per riesaminare la situazione relativa alle eventuali carenze e/o vacanze rispetto al presente accordo, al fine di rivisitare lo stesso, definendo le procedure di copertura delle medesime, valorizzando le professionalità esistenti.


Roma, li 16 ottobre 2003 (

CISL

UIL

CSA

CIDA



ALLEG. alla DELIB. N. 1046

del 24 OTT. 2003




n. 17 pagine
Per copia conforme
all'originale

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTAZIONE PER LA RISOLUZIONE
CONSENSUALE DEI DIRIGENTI REGIONALI

ANNO 2003

DESIDERA REGIONE LAZIO
FIRMA CON IL NOME A VERBALE AUTENTICO

The bottom section of the page contains several handwritten signatures and initials. On the left, there are two distinct signatures. In the center, there is a large, stylized signature that appears to be 'C. M.'. To the right, there are two more signatures, one of which is a large, looped signature, and another smaller one below it.

Premessa

Considerato che:

- l'articolo 48, comma 1, della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29, ha previsto la possibilità per l'amministrazione, al fine di incentivare l'esodo di personale con qualifica dirigenziale, di riaprire i termini per la presentazione delle domande di risoluzione consensuale ai sensi dell'articolo 17 del CCNL 1998/2001, secondo le modalità dell'accordo di concertazione approvato con deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2002 n. 1129;
- con determinazioni del direttore della direzione regionale Organizzazione e personale nn. A0874 e A0875 del 26 maggio 2003 si è provveduto rispettivamente alla "Ricognizione del ruolo unico del personale dirigenziale della Giunta regionale alla data dell'1.10.2002" ed allo "Aggiornamento del ruolo unico del personale dirigenziale della Giunta regionale alla data del 30.04.2003", con l'approvazione degli elenchi dei dirigenti di 1° fascia, Di 2° fascia e di quelli in ruolo soprannumerario;
- l'art. 6 della disciplina contenuta nell'accordo di concertazione approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 480 del 3 aprile 2001, avente ad oggetto "Ricepimento dell'accordo di concertazione sulla Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti, di cui all'art.17 del CCNL Area Dirigenza del comparto Regioni-Autonomie Locali del 23/12/1999", prevedeva la facoltà per l'Amministrazione "di valutare la possibilità di estendere, anche successivamente nel tempo, fermo restando il rispetto dei limiti di cui all'art. 17 del citato CCNL, l'applicazione dell'istituto di cui trattasi in funzione di esigenze organizzative che dovessero manifestarsi a seguito dei provvedimenti relativi alla concorsualità interna, all'applicazione dell'art. 22, comma 8, della legge regionale n. 25 del 1996 e dei processi di revisione organizzativa in corso".

Tutto ciò premesso

Ritenuto di avvalersi della facoltà sopra richiamata in quanto si rende necessario dotare la Regione Lazio di un organico della dirigenza funzionale ai compiti che la Costituzione assegna alle regioni e quindi di adottare un percorso che porti alla coincidenza tra situazione dell'organico ottimale e dirigenti in servizio.

Si concorda quanto segue:

Art 1

Criteri generali per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti regionali ai sensi dell'art. 17 del C.C.N.L. dell'Area dirigenti del comparto Regioni - Autonomie locali e dell'articolo 48 della legge regionale n. 29 del 2003

1. L'Amministrazione si impegna ad utilizzare lo strumento della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti regionali, ai sensi dell'art. 17 del C.C.N.L. dell'Area dirigenti del comparto Regioni - Autonomie locali del 23.12.1999 e dell'articolo 48 della legge regionale n. 29 del 2003, con erogazione di un'indennità supplementare.
2. A tal fine l'Amministrazione assicura una diminuzione della spesa gravante sul bilancio regionale mediante una corrispondente riduzione dei posti di organico della qualifica dirigenziale a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, secondo quanto disposto

01/10/03

dal citato art. 17 del CCNL del 23.12.1999, con eccezione dei dirigenti in soprannumero, ancorché titolari di una posizione dirigenziale individuale ai sensi del comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale n. 29 del 2003, per i quali l'economia di spesa è conseguente alla già avvenuta riduzione della pianta organica ed alla cessazione del rapporto di lavoro senza possibilità di sostituzione.

Art. 2

Criteri per la determinazione e l'erogazione dell'indennità supplementare

1. La richiesta di risoluzione consensuale e la conseguente corresponsione dell'indennità supplementare è limitata ai dirigenti regionali con contratto di lavoro a tempo indeterminato ricompresi tra il 55° anno e il 65° anno di età. I dirigenti regionali in aspettativa o comandati presso altre amministrazioni, per usufruire della risoluzione di cui all'art. 17 del CCNL, debbono cessare dall'aspettativa o rientrare dal comando e riassumere servizio presso la Regione Lazio prima della presentazione della domanda di risoluzione consensuale.
2. La domanda di risoluzione consensuale, da presentare sulla base dell'avviso, è irrevocabile, fatti salvi i casi previsti dal presente accordo, e deve contenere l'indicazione della data di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. L'amministrazione non entra nel merito della situazione previdenziale del dirigente e quindi la responsabilità degli effetti pensionistici conseguenti alla risoluzione consensuale è esclusivamente del richiedente.
4. Il dirigente può richiedere la revoca della domanda di risoluzione nel solo caso in cui, a livello nazionale, intervengano, successivamente alla presentazione della domanda di risoluzione consensuale, modifiche della normativa in materia previdenziale, tali da incidere negativamente sull'entità del trattamento pensionistico individuale; comunque la revoca della domanda comporta l'irricevibilità di ulteriori domande presentate dall'interessato agli stessi fini.
5. In nessun caso la revoca della domanda di risoluzione è consentita dopo la cessazione dal servizio del dirigente.
6. Non possono presentare domanda di risoluzione consensuale i dirigenti rimasti in servizio oltre il 65° anno di età ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992 e della legge regionale n. 28 del 1992.
7. L'indennità supplementare viene commisurata all'età anagrafica ed è parametrata in modo da incentivare maggiormente coloro che sono più distanti dai 65° anno di età. L'ammontare dell'indennità è definita nella tabella allegata A.
8. L'indennità è determinata con riferimento ai requisiti posseduti all'atto della cessazione effettiva dal servizio.
9. L'indennità supplementare sarà calcolata sulla base della retribuzione mensile lorda costituita dal nuovo stipendio tabellare annuo, come definito al comma 3 dell'art. 1 del CCNL della dirigenza del Comparto Regioni - Autonomie locali, relativo al biennio economico ~~2006-2007~~ 2002-2003, oltre la retribuzione individuale d'anzianità in godimento e la retribuzione di posizione. Il valore della retribuzione mensile è quello previsto dal contratto vigente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. L'indennità di posizione, per coloro ai quali non risultano conferiti incarichi di posizione dirigenziale, anche individuali, previsti dall'organizzazione regionale, è quella minima stabilita dal CCNL del comparto.
10. L'indennità supplementare è corrisposta entro il primo semestre dalla data della risoluzione consensuale ovvero entro la data di corresponsione da parte dell'INPDAP dell'indennità di fine servizio per consentire l'applicazione dell'aliquota erariale prevista dall'art. 17, comma 4-bis del D.P.R. 91/86.

Art. 3

Condizioni per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

1. I requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 2 devono essere maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. Il dirigente interessato che abbia maturato o che maturerà i requisiti, deve presentare domanda di risoluzione consensuale indicando la data dell'effettiva cessazione dal servizio, che non dovrà superare quella del 31.12.2004.
3. L'amministrazione si riserva, per i dirigenti inseriti nella dotazione organica ordinaria, la facoltà di scagionare le risoluzioni dei rapporti di lavoro di cui trattasi, in considerazione delle esigenze organizzative dell'ente, e comunque non oltre il 30.3.2005, fatta eccezione per i dirigenti per i quali l'eventuale scagionamento potrebbe comportare un pregiudizio al trattamento pensionistico.
4. Al fine di cui sopra l'amministrazione redigerà una graduatoria dei richiedenti in funzione del termine prescelto, sulla base dell'età anagrafica, dando la priorità ai dirigenti più anziani e, a parità di età, dando precedenza a coloro che hanno maturato una maggiore anzianità contributiva, fatte salve le esigenze organizzative dell'ente.
5. L'eventuale rinvio della data di risoluzione consensuale è disposta dal **Direttore del dipartimento istituzionale** sentito il Direttore regionale della struttura presso cui il dirigente è assegnato, tenuto conto delle specifiche esigenze di servizio che ostano all'immediato accoglimento dell'istanza.

Art. 4

Istituti giuridici della risoluzione consensuale

1. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non comporta, per entrambe le parti contrattuali, il rispetto dei termini di preavviso.
2. I dirigenti che chiedono la risoluzione consensuale debbono fruire le ferie maturate, sia quelle relative all'anno in corso sia quelle pregresse, entro la data di cessazione del rapporto di lavoro. Le eventuali ferie residue maturate alla data di cessazione del rapporto, fatto salvo che non vengano compilate le gravi esigenze di servizio che ne hanno reso impossibile la fruizione, saranno considerate quali ferie non fruite per inerzia del dirigente interessato.
3. I dirigenti che usufruiscono della risoluzione consensuale non possono essere in nessun caso richiamati in servizio anche in presenza di posti vacanti. Le disposizioni in materia di risoluzione consensuale, art. 17 "CCNL Area dirigenza", debbono considerarsi di carattere transitorio e speciale ai sensi dell'art. 132, comma 4, del DPR n. 3 del 1957.
4. Ai dirigenti che usufruiscono della risoluzione consensuale non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione regionale per un periodo di almeno cinque anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Art. 5

Aspetti economici della risoluzione consensuale

1. Al finanziamento dell'indennità supplementare si provvederà mediante apposito stanziamento da prevedersi nel bilancio di previsione dell'esercizio di competenza.

TABELLA ALLEGATO A

PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' SUPPLEMENTARE
ART. 17 C.C.N.L. DELL'AREA DELLA DIRIGENZA
REGIONI - AUTONOMIE LOCALI 1998-2001 E ARTICOLO 48, COMMA 1, DELLA
LEGGE REGIONALE 11 SETTEMBRE 2003, N. 29

REQUISITO DELL'ETA'	INDENNITA'
DA 55 E UN GIORNO A 60 ANNI	12 MENSILITA'
DA 60 E UN GIORNO A 65 ANNI	11 MENSILITA'

Il requisito dell'età va calcolato con riferimento alla data di effettiva cessazione dal servizio e non a quella di presentazione della domanda. Qualora l'amministrazione disponga il rinvio della data di cessazione il giorno di riferimento è sempre quello indicato dall'interessato come data di cessazione.



ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
DIREZIONE REGIONALE ALLE RISORSE E SISTEMI

AVVISO

RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIRIGENTI REGIONALI


ART. 17 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA
DEL COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 1998-2001
E PER IL BIENNIO ECONOMICO 1998-1999 E ARTICOLO 48, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 11
SETTEMBRE 2003, N. 29

I dirigenti regionali con contratto di lavoro a tempo indeterminato possono presentare domanda di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 17 del Contratto collettivo nazionale dell'Area della dirigenza del comparto Regioni - Autonomie locali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 (per il seguito CCNL) e dell'articolo 48, comma 1, della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29, nonché dei corrispondenti articoli dell'Accordo di concertazione sottoscritto in data _____ tra la rappresentanza di parte pubblica e le rappresentanze sindacali dei dirigenti regionali, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti di seguito indicati:


- 1) Hanno diritto a chiedere la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro i dirigenti regionali, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, compresi in una fascia di età tra i 55 e i 65 anni, non ancora compiuti e che alla data richiesta per la cessazione del rapporto di lavoro abbiano maturato almeno un anno di servizio nella Regione Lazio o presso enti regionali. Per l'ammissibilità della domanda devono essere posseduti tutti i requisiti richiesti.
- 2) I requisiti indicati al punto precedente devono essere maturati nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione sul BUR Lazio del presente avviso e la data di risoluzione del rapporto di lavoro, che non può essere successiva al 31.12.2004.
- 3) I dirigenti regionali in aspettativa o comandati presso altre amministrazioni, per usufruire della risoluzione di cui all'art. 17 del CCNL debbono cessare dall'aspettativa o rientrare dal comando e riassumere servizio presso la Regione Lazio prima della presentazione della domanda di risoluzione consensuale.
- 4) Non possono presentare domanda di risoluzione consensuale i dirigenti rimasti in servizio oltre il 65° anno di età ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992 e della legge regionale n. 28 del 1992.
- 5) La domanda di risoluzione consensuale dovrà essere presentata in carta semplice, conformemente al modulo fac-simile allegato, alla "REGIONE LAZIO - Direzione regionale alle Risorse e sistemi", successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR Lazio e non oltre il 30 novembre 2003.
- 6) La domanda potrà essere recapitata a mano al protocollo della Direzione regionale Organizzazione e personale del Dipartimento Istituzionale, che rilascerà apposita ricevuta, o

spedita mediante raccomandata A.R.; in tal caso fa fede, ai fini dell'accertamento della data di spedizione, il timbro dell'ufficio postale.

- 7) La domanda, fatta salve le eccezioni previste al punto 8, è irrevocabile e deve contenere l'indicazione della data di risoluzione del rapporto di lavoro, da ricomprendersi nel periodo che intercorre dal 10° giorno successivo alla domanda e il 31 dicembre 2004, assicurando che tra la data di presentazione della domanda e la data prescelta per la risoluzione consensuale intercorrano almeno 10 giorni.
- 8) La revoca della domanda è ammessa, in deroga al principio di cui al punto 7), qualora intervengano, a livello nazionale, modifiche della normativa in materia previdenziale tali da incidere negativamente sull'entità del trattamento pensionistico individuale. In nessun caso la revoca è consentita dopo la cessazione dal servizio del dirigente.
- 9) L'amministrazione si riserva, per i dirigenti inseriti nella dotazione organica ordinaria, la facoltà di scaglionare le risoluzioni dei rapporti di lavoro di cui trattasi sino al 30 marzo 2005, in considerazione delle esigenze organizzative dell'ente, fatta eccezione per i dirigenti per i quali l'eventuale scaglionamento potrebbe comportare un pregiudizio al trattamento pensionistico, e, pertanto, le domande pervenute nei termini, saranno a tal fine ordinate in una graduatoria.
- 10) La graduatoria dei richiedenti sarà formata in funzione del termine prescelto per la risoluzione consensuale, sulla base dell'età anagrafica, dando la priorità ai dirigenti più anziani.
- 11) La graduatoria e l'importo dell'indennità da liquidare sono approvate con determinazione dirigenziale del Direttore regionale Organizzazione e personale.
- 12) L'indennità supplementare, ai sensi dell'articolo 17 del CCNL, verrà calcolata sulla base dell'età anagrafica secondo quanto riportato nell'allegata tabella A.
- 13) La retribuzione mensile lorda da prendere a riferimento per il calcolo di cui al punto precedente è costituita da: stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, maturato economico o di anzianità in godimento, retribuzione di posizione, rateo della 13° mensilità. Il valore della retribuzione mensile è quello previsto dal contratto vigente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. L'indennità di posizione, per coloro ai quali non risultano conferiti incarichi di posizione dirigenziale, anche individuali, previsti dall'organizzazione regionale, è quella minima stabilita dal CCNL del comparto.
- 14) L'indennità supplementare sarà erogata agli aventi titolo in un'unica soluzione entro il primo semestre successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione dal servizio, ovvero entro la data di corresponsione da parte dell'INPDAP dell'indennità di fine servizio per consentire l'applicazione dell'aliquota erariale prevista dall'art. 17, comma 4-bis del D.P.R. 917/86.
- 15) Non si applica all'istituto della risoluzione consensuale di cui all'art. 17 del CCNL la disciplina del preavviso.
- 16) Sono risolti automaticamente, con la risoluzione del rapporto di lavoro, i contratti di incarico dirigenziale del dirigente.
- 17) I dirigenti che obbedono la risoluzione consensuale debbono fruire le ferie maturate, sia quelle relative all'anno in corso sia quelle progressi, entro la data di cessazione del rapporto di lavoro.



21/10/03



- 18) I dirigenti che hanno usufruito della risoluzione consensuale, di cui al presente avviso, non possono essere in nessun caso riammessi in servizio anche in presenza di posti vacanti.
- 19) Ai dirigenti che usufruiscono della risoluzione consensuale, di cui al presente avviso, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione regionale per un periodo di almeno cinque anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
- 20) Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento all'art. 17 del CCNL dell'Area della Dirigenza del comparto Regioni-Autonomie locali e a quanto prevede in materia l'Accordo di concertazione citato in premessa.

TABELLA ALLEGATO A

PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' SUPPLEMENTARE
 ART. 17 C.C.N.L. DELL'AREA DELLA DIRIGENZA
 REGIONI - AUTONOMIE LOCALI 1998-2001

ETÀ	INDENNITÀ
DA 55 E UN GIORNO A 60 ANNI	12 MENSILITÀ
DA 60 E UN GIORNO A 65 ANNI	11 MENSILITÀ

Il requisito dell'età va calcolato con riferimento alla data di effettiva cessazione dal servizio e non a quella di presentazione della domanda. Qualora l'amministrazione disponga il rinvio della data di cessazione il giorno di riferimento è sempre quello indicato dall'interessato come data di cessazione.

Roma li

IL DIRETTORE REGIONALE
 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

[Handwritten signatures and initials]

2

01/10/03

Fac-simile di domanda per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 17 del Contratto collettivo nazionale dell'Area della dirigenza del comparto Regioni - Autonomie locali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 e dell'articolo 48, comma 1, della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29.

ALLA REGIONE LAZIO
DIREZIONE REGIONALE
ORGANIZZAZIONE E
PERSONALE DEL
DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 212
00147 ROMA

Oggetto: domanda di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 17 del Contratto collettivo nazionale dell'Area della dirigenza del comparto Regioni - Autonomie locali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999.


Il/La sottoscritt... _____
nat... a _____ il _____
residente in _____
codice fiscale _____ matricola _____

dirigente regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed attualmente in servizio con
INCARICO di _____

CIVERO

Preso visione di tutte le condizioni indicate nell'avviso pubblicato sul B.U.R. del Lazio del _____, nonché delle norme contenute nel CCNL citato in oggetto, dell'articolo 48, comma 1, della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29, e di quello del relativo Accordo di concertazione del _____

Essendo in possesso dei requisiti previsti nell'avviso.



31/10/03

CHIEDE

La risoluzione del rapporto di lavoro con la Regione Lazio, ai sensi dell'art. 17 del CCNL citato in oggetto e dell'articolo 48, comma 1, della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29, a far data dal _____ * e la conseguente corresponsione dell'indennità supplementare prevista dall'Accordo di concertazione del _____.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di essere in possesso dei requisiti previsti nell'Avviso pubblicato sul BUR Lazio del _____ e di accettare tutte le condizioni ed in particolare quella relativa all'irrevocabilità della domanda, fatte salve le eccezioni consentite;
- di avere usufruito o di impegnarsi ad usufruire le ferie maturate sino alla data di cessazione dal servizio per la risoluzione consensuale e comunque di non avere nulla a pretendere per quelle eventualmente non godute.


Roma li _____

Firma :

ATA FIDEL LEGALIZATO FIRMA
CON UN ALTE A VERBALE AUTOGRAFO



N.B. * la data prescelta deve ricadere nel periodo intercorrente dal 10 giorno successivo alla domanda e il 31 dicembre 2004, assicurando che tra la data di presentazione della domanda e la data prescelta per la risoluzione consensuale intercorrano almeno 10 giorni.






DELEGAZIONE TRATTANTE DEL 16 OTTOBRE 2003

NOTE A VERBALE

Le scriventi Organizzazioni sindacali, con riferimento alla procedura della risoluzione consensuale, intendono ribadire:

1. I tempi utili per la presentazione delle domande individuali devono essere sufficientemente larghi, tali da permettere ai possibili beneficiari la necessaria ponderazione di tutti gli elementi relativi alla propria posizione retributiva e previdenziale. Si ritiene che il termine del 31 dicembre 2003 garantisca tale possibilità.
2. In sede applicativa, si invita l'Amministrazione al massimo rispetto degli accordi e delle norme contrattuali in materia di assegnazione e revoca degli incarichi, al fine di tutelare le posizioni retributive più favorevoli maturate dai richiedenti.

Cgil 
Cisl 
Uil 

16-10-'03

Lo scrivente C.O.O.SS. chiede che vengano messe a verbale della riunione della delegazione trattante del 16 ottobre 2003 le seguenti note:

1. il termine di scadenza per la presentazione della domanda di risoluzione consensuale è stato previsto per il giorno 30 novembre 2003, mentre in sede di riunione tecnica il suddetto termine era stato previsto per il 31 dicembre 2003.
2. all'articolo 2 comma 9 del regolamento per la risoluzione consensuale dei dirigenti regionali si chiede di aggiungere dopo la frase "il valore della retribuzione mensile è quello previsto dal contratto vigente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro" la seguente proposizione " ovvero quello all'atto della presentazione della domanda di risoluzione, se più favorevole". In via subordinata, per salvaguardare la posizione economica e pensionistica del personale dirigente, si chiede la sottoscrizione di uno specifico protocollo d'intesa che assicuri, da parte dell'Amministrazione regionale, il rispetto del principio di equivalenza nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali.
3. all'articolo 1 comma 2 del regolamento per la risoluzione consensuale dei dirigenti regionali viene prevista la corrispondente riduzione dei posti in organico. Al fine di salvaguardare le aspettative sia degli attuali dirigenti, ancora senza incarico, sia dei futuri vincitori del corso concorso per dirigente, si chiede la sottoscrizione di uno specifico protocollo d'intesa nel quale venga garantita la rimodulazione della pianta organica dei dirigenti in rapporto alle effettive esigenze dell'amministrazione.
4. si evidenzia che nelle premesse del regolamento per la risoluzione consensuale dei dirigenti regionali viene richiamata la deliberazione di G.R. 1129 del 2-8-02, mentre non viene fatta menzione della successiva deliberazione 1301 del 27-9-02, rettificativa della precedente, nella quale al punto 4 si stabilisce "sono esclusi dall'applicazione della risoluzione consensuale i direttori regionali e delle strutture equiparate"

Roma 16/10/03

CIDA FIDER REGIONE LARO

Manfredi

Trucchi

ACCORDO DI CONCERTAZIONE N. DEL

PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIRIGENTI REGIONALI.

Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

Visto il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale;

Vista la deliberazione dell'ufficio di Presidenza del consiglio regionale n. 3 del 29 gennaio 2003 con la quale è stato approvato il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale;

Visto l'articolo 48 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29, avente ad oggetto "Misure di contenimento della spesa pubblica regionale in materia dirigenziale";

Richiamato l'articolo 26 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di personale di qualifica dirigenziale";


Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 64 del 31 gennaio 2003, avente ad oggetto "Recepimento accordo per la determinazione provvisoria della retribuzione di posizione ai dirigenti delle strutture di area della Giunta regionale";

Ritenuto di provvedere ad una diversificazione della retribuzione di posizione dei dirigenti anche in relazione alle disposizioni di cui al citato articolo 48 della legge regionale n. 29 del 2003;

Le parti
Concordano:



- 1) la retribuzione di posizione per i dirigenti ai quali è attribuito un incarico di direzione di una struttura di area, di una struttura strumentale o caratteristica dipartimentale della Giunta regionale, di un ufficio o di una struttura dotata di particolare autonomia di cui all'articolo 15, lettere c) ed e), del regolamento del Consiglio regionale, è stabilita in € 35.000 annue;
- 2) la retribuzione di posizione per i dirigenti ai quali è attribuita una posizione dirigenziale individuale a livello di direzione dipartimentale o regionale con compiti ispettivi, di consulenza, anche a supporto dei dirigenti di area e con possibilità di esercitare funzioni vicarie, di direzione di programmi e progetti, e di assistenza a favore dei comuni con meno di 10.000 abitanti, ai sensi degli



articoli 29 e 30 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, e successive modificazioni, è stabilita in €. 20.000;

- 3) la retribuzione di posizione per i dirigenti ai quali è attribuita una posizione dirigenziale individuale con compiti di studio o ricerca, anche correlati alle funzioni delle strutture di area, è stabilita in €. 10.000;
- 4) ai destinatari dell'articolo 48, comma 2, della legge regionale n. 29 del 2003, che non sono destinatari di una delle posizioni dirigenziali di cui ai precedenti commi, viene attribuita la posizione dirigenziale individuale da €. 10.000;
- 5) ai dirigenti ai quali non sia stata conferita una delle posizioni precedenti sarà attribuita una posizione dirigenziale individuale di studio con una retribuzione di posizione di €. 10.000;
- 6) i direttori dipartimentali, regionali e il segretario generale della Giunta regionale possono istituire ai sensi del punto 2 del presente accordo, complessivamente sino ad un massimo di 70 posizioni dirigenziali individuali da €. 20.000, con compiti di responsabilità di progetti interdipartimentali, con particolare riferimento all'assistenza agli enti locali ed alle problematiche connesse al trasferimento di funzioni dallo Stato alla regione e da questa agli enti locali;
- 7) il Consiglio regionale provvede ad attribuire ai dirigenti in servizio un numero di posizioni individuali da €. 20.000 sino ad un massimo di 10 e per la restante parte assegna posizioni individuali da €. 10.000;
- 8) i dirigenti che hanno una retribuzione di posizione individuale da €. 20.000 e che operano alle dirette dipendenze dei direttori dipartimentali e regionali, con compiti di verifica amministrativa e contabile degli atti, hanno un obbligo di referto scritto allo stesso direttore in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; coloro cui è affidato un programma o progetto finalizzato debbono raggiungere gli obiettivi nei tempi e nei modi stabiliti all'atto dell'incarico;
- 9) la definizione esatta del numero complessivo delle posizioni dirigenziali individuali spettanti a ciascuna struttura sarà definita con atto del direttore regionale "Organizzazione e personale", su direttiva del direttore del dipartimento istituzionale, sulla base delle disponibilità economiche del fondo;
- 10) le posizioni dirigenziali individuali sono istituite con atto di organizzazione;
- 11) le indennità di cui sopra decorrono dalla data dell'atto formale di conferimento dell'incarico;
- 12) il conferimento dell'incarico, ai sensi del citato articolo 48 della legge regionale n. 29 del 2003, sarà disposto con atto di organizzazione del direttore del dipartimento competente, su proposta del direttore regionale, o del Segretario generale con cui collaborano, acquisito il curriculum del dirigente ritenuto più idoneo per l'incarico. Per gli incarichi di diretta competenza del direttore di dipartimento provvede direttamente quest'ultimo.

Le parti concordano altresì di verificare entro il mese di giugno 2004 l'attuazione del presente accordo e di definire eventuali criteri per singole tipologie di strutture ai fini della differenziazione della retribuzione di posizione e di risultato.

L'esecutività del presente accordo è subordinata all'approvazione dello stesso da parte della Giunta regionale.

INDENNITA' AREE DIRIGENZIALI

IMPORTO INDENNITA'		GR	CR	TOT
EURO 35.000	AREE	168	25	
	ATP GEN. CIVILE AGRICOLTURA	15		
	POS. STRUMENTALI CARATT. DIR. DIP	26		
	AVVOCATI CASSAZIONISTI	3		
	TOT			237
EURO 20.000	POSIZIONI INDIVIDUALI DIR. DEPARTM.	44		
	POSIZIONI INDIVIDUALI SEGR. GEN.	5		
	POSIZIONI INDIVIDUALI CONS. REG.		10	
	POSIZIONI INDIVIDUALI DIRETTORI REGIONALI	21		
	TOT			80
EURO 10.000				
	POSIZIONI DI STUDIO E PROGETTO SPECIFICO		RESTANTI	

The bottom half of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left side, there is a large, stylized signature. In the center, there are several smaller initials, including a prominent 'M' and a 'P'. On the right side, there are more signatures, including one that appears to be 'GA' and another that looks like 'A'.

DICHIARAZIONE CONSENSUA

Le parti, sin d'ora, concordano che al termine delle operazioni di risoluzione consensuale si rivedranno per riesaminare la situazione relativa alle eventuali carenze e/o vacanze rispetto al presente accordo, al fine di rivisitare lo stesso, definendo le procedure di copertura delle medesime, valorizzando le professionalità esistenti.

Roma, li 16 ottobre 2003


CISL



UIL



CSA



CIDA

